



Berna, il 27 settembre 2019

## **Modifica dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare**

### **Commento alle singole disposizioni**

#### ***Articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1***

A seguito della modifica degli articoli 12 e 56 in vigore dal 1° gennaio 2019, che introduce la possibilità di un reclutamento posticipato, è opportuno precisare e rendere più chiaro l'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1.

#### ***Articolo 4 capoverso 1 lettera b***

Al capoverso 1 lettera b è possibile rinunciare al rimando concernente la legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (RS 935.81), in quanto il campo psicologico-pedagogico menzionato alla lettera a ha una portata più ampia e comprende implicitamente anche il settore oggetto della legge federale sulle professioni psicologiche.

#### ***Articolo 5, rubrica, capoverso 1 lettera f e capoverso 2***

La rubrica è modificata poiché, per le persone attribuite e le persone assegnate, l'articolo 5 disciplina, oltre all'obbligo di prestare servizio, anche altri principi e le relative deroghe.

L'articolo 5 lettera f stabilisce che le persone attribuite e le persone assegnate all'esercito non possono essere proposte per l'assunzione di un grado superiore e non possono essere promosse.

In concomitanza con un'attribuzione o un'assegnazione all'esercito, secondo l'articolo 80 capoverso 2 solo i soldati, gli appuntati, i sottufficiali e i sottufficiali superiori possono essere nominati ufficiali specialisti. Gli ufficiali non possono invece essere nominati ufficiali specialisti. Pertanto, in caso di fabbisogno dell'esercito, deve essere possibile proporre per l'assunzione di un grado superiore e, dopo l'assolvimento dei servizi d'istruzione dei quadri, promuovere gli ufficiali che hanno già adempiuto l'obbligo di prestare servizio militare, dispongono delle conoscenze specialistiche di cui necessita l'esercito, sono disposti a prestare volontariamente servizio militare e sono attribuiti all'esercito in virtù dell'articolo 6 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10). Si tratta per esempio di ufficiali prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare con esperienza militare acquisita nell'ambito di impieghi all'estero oppure di ufficiali che, in qualità di quadri di servizi di polizia, dispongono di una vasta esperienza di condotta e sono stati esentati dal servizio fino al proscioglimento dall'obbligo di pre-



stare servizio militare. Il fabbisogno, da parte dell'esercito, di tali conoscenze specialistiche non può essere coperto soltanto con gli ufficiali soggetti all'obbligo di prestare servizio militare, ma, all'occorrenza, deve poter essere soddisfatto anche impiegando ufficiali esperti e debitamente istruiti che hanno già adempiuto l'obbligo di prestare servizio militare. In cambio, questi ufficiali devono avere la possibilità di essere proposti per l'assunzione di un grado superiore ed eventualmente di essere promossi.

Capoverso 2: determinati posti di lavoro presso la Confederazione sono obbligatoriamente connessi con una funzione militare nell'esercito. I relativi impiegati civili della Confederazione ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), con conoscenze specialistiche comprovate, devono disporre anche, in base alla rispettiva funzione professionale, del relativo grado militare. Di conseguenza, a queste persone attribuite o assegnate all'esercito viene conferito a tempo determinato, ossia per il periodo di esercizio della funzione professionale, il necessario grado militare senza dover assolvere alcun avanzamento militare per essere promosse a un grado superiore. Per esempio, il capo Mobilitazione, che va assunto nello Stato maggiore del Comando Operazioni e che dispone di conoscenze specialistiche qualificate nel settore della logistica, oltre a essere assunto viene anche attribuito o assegnato all'esercito e gli viene conferito a tempo determinato, ossia per il periodo di esercizio della sua funzione professionale di capo Mobilitazione, il grado di ufficiale superiore necessario per lo svolgimento della funzione militare di capo Mobilitazione. Si rimanda alla già vigente disposizione analoga dell'articolo 75.

### **Articolo 6 lettera a**

L'articolo 6 lettera a prevede attualmente che le persone attribuite o assegnate prestino 240 giorni di servizio d'istruzione. Secondo l'articolo 47 capoverso 4, invece, dalla nomina gli ufficiali specialisti prestano 240 giorni di servizio d'istruzione al massimo. A prescindere dal fatto che siano nominati ufficiali specialisti per esempio in qualità di militari di truppa o di persone attribuite o assegnate all'esercito, gli ufficiali specialisti devono prestare servizio militare per lo stesso numero di giorni, ossia al massimo e non obbligatoriamente 240 giorni di servizio dalla nomina.

### **Articolo 10 lettera e<sup>bis</sup> e articolo 11 capoverso 3 lettera c**

Con la presente modifica, all'articolo 10 lettera e<sup>bis</sup> e all'articolo 11 capoverso 3 lettera c si fa esplicitamente riferimento alla possibilità di partecipare ad attività volontarie fuori del servizio. Ciò perché, secondo l'articolo 8 lettera c dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM; RS 512.30), i cittadini svizzeri, a partire dall'anno in cui compiono 15 anni fino a quando hanno assolto l'istruzione di base generale in una scuola reclute, ma al più tardi fino all'anno in cui compiono 22 anni, possono partecipare alle attività volontarie fuori del servizio. Includendo le attività fuori del servizio nell'informazione preliminare e nelle manifestazioni informative, l'esercito può richiamare l'attenzione su tali attività. Inoltre, all'articolo 11 capoverso 3 lettera c è aggiunto un rimando



esplicito all'istruzione premilitare. Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente l'istruzione premilitare (RS 512.15), le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi all'istruzione premilitare al più tardi sino all'anno in cui compiono 20 anni.

### ***Articolo 11 capoverso 2***

È ora esplicitamente stabilito che, per le cittadine svizzere non soggette all'obbligo di leva, l'invito alla manifestazione informativa ha luogo un'unica volta e non annualmente al più tardi fino all'anno in cui è compiuto il 24° anno d'età, come è invece il caso per la convocazione dei cittadini svizzeri soggetti all'obbligo di leva. Ciò corrisponde alla prassi attuale dei Cantoni.

### ***Articolo 16 capoverso 3 lettera a***

Il capoverso 3 lettera a prevede che anche per le funzioni di militare della musica militare, di conducente di cani, di esploratore paracadutista e di granatiere, analogamente a quanto stabilito per la funzione di specialista di montagna, sia necessario superare un esame attitudinale prima dell'attribuzione definitiva a una funzione di reclutamento dell'esercito. La durata dell'esame attitudinale non è tuttavia fissata nell'allegato 2 poiché si tratta di un esame prettamente civile e non di giorni di servizio militare computabili sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

### ***Articolo 19 capoverso 3***

Il capoverso 3 modificato disciplina la durata dell'obbligo di prestare servizio militare per i reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute. Anche dopo essere stati prosciolti, i reclutati in questione continuano a essere soggetti all'obbligo di prestare servizio militare e, di conseguenza, all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 25 LM e l'articolo 27 LM nonché all'obbligo di pagare la tassa d'esenzione.

### ***Articolo 20 lettera c***

La presente modifica fornisce l'opportunità di correggere la traduzione francese della disposizione.

### ***Articolo 21 capoverso 1 lettera b numero 1***

Attualmente il capoverso 1 lettera b numero 1 disciplina in modo troppo assoluto la proroga dell'obbligo di prestare servizio militare per gli ufficiali superiori. Di solito gli ufficiali superiori che vengono promossi o assolvono l'istruzione per l'assunzione di una nuova funzione poco prima dei 50 anni di età non possono più adempiere il minimo di 120 giorni di servizio d'istruzione previsti dall'articolo 47 capoverso 3 prima del compimento del 50° anno di età, anche in considerazione dei giorni di servizio da prestare



entro due anni al massimo secondo l'articolo 62. Con la presente modifica si mira a garantire che le conoscenze acquisite da questi ufficiali superiori possano, all'occorrenza, rimanere a disposizione dell'esercito anche oltre il limite dei 50 anni di età.

### ***Articolo 26 capoverso 1<sup>bis</sup>***

L'esenzione dal servizio per attività indispensabili secondo l'articolo 18 LM, fatta eccezione per l'esenzione d'ufficio di cui al capoverso 3 di tale articolo, avviene su richiesta del datore di lavoro e della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare. Spesso, nella prassi, le domande di esenzione dal servizio vengono presentate al Comando Istruzione (Cdo Istr) con un preavviso troppo breve e, in particolare, dopo che il militare interessato ha già ricevuto la chiamata in servizio. Per far sì che l'esercito possa pianificare in modo affidabile gli effettivi di truppa e che i richiedenti siano informati in modo chiaro sugli effetti delle domande di esenzione dal servizio, la presente disposizione stabilisce esplicitamente che le domande di esenzione dal servizio inoltrate dopo la chiamata in servizio non hanno effetto sospensivo nei confronti di detta chiamata.

### ***Articolo 28 capoverso 2 lettera c***

Il capoverso 2 lettera c viene aggiornato. L'attestato di capacità della Croce Rossa Svizzera è un attestato di capacità in cure generali che non viene più rilasciato. Il termine è pertanto ormai superato come base per eventuali esenzioni dal servizio. Tuttavia, in virtù della comunicazione del consiglio di formazione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, tale attestato continua a essere riconosciuto a livello svizzero. È inoltre equiparato al nuovo attestato di capacità di operatore sociosanitario per quanto riguarda l'ammissione a corsi di perfezionamento professionale. Per questo il capoverso modificato stabilisce che un'esenzione dal servizio deve essere presa in considerazione per il personale di cura in possesso di un diploma professionale riconosciuto a livello federale, rilasciato o riconosciuto dagli istituti di formazione cantonali.

### ***Articolo 30 capoverso 1 lettera b***

Attualmente il capoverso 1 lettera b consente di chiedere l'esenzione dal servizio a tutti gli impiegati delle imprese ferroviarie che dispongono solo di un'autorizzazione di accesso alla rete. Tali imprese non sono tuttavia tenute a garantire prestazioni di trasporto in situazioni straordinarie. Utilizzando i termini di cui all'articolo 2 della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531), con la presente modifica si stabilisce che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza e possono pertanto chiedere l'esenzione dal servizio soltanto gli impiegati delle imprese ferroviarie che, da un lato, dispongono di un'autorizzazione di accesso alla rete e, dall'altro, forniscono regolarmente prestazioni di trasporto di merci per l'approvvigionamento economico del Paese in beni e servizi d'importanza vitale (i cosiddetti prodotti chiave).



**Articolo 47 capoverso 1 lettera b numeri 2, 2<sup>bis</sup>, 5 e 5<sup>bis</sup>, lettera d numeri 3, 3<sup>bis</sup> e 6, capoverso 2 e i commenti del 3 novembre 2017 concernenti il capoverso 5**

Capoverso 1 lettera b numeri 2, 2<sup>bis</sup>, 5 e 5<sup>bis</sup> nonché lettera d numeri 3 e 3<sup>bis</sup>: vista la selezione basata su criteri di sicurezza e qualità e a causa della necessaria istruzione aeronautica preparatoria nonché degli elevati requisiti fisici e psichici, il numero di esploratori paracadutisti reclutati è molto limitato, nonostante il grande interesse nei confronti di questa funzione. Il fabbisogno di nuove leve è compreso tra i sette e i dieci militari ogni anno. Visti i rigorosi criteri previsti a livello civile e militare per il servizio di lancio e considerata l'istruzione altamente specialistica, i paracadutisti nominati specialisti devono poter prestare più giorni di servizio d'istruzione rispetto agli altri quadri ed essere impiegati attivamente nel servizio di lancio con il paracadute sino alla fine dell'anno civile in cui compiono 42 anni, conformemente all'articolo 6 capoversi 2 e 3 in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sul servizio di volo militare (OSVM; RS 512.271). Poiché gli esploratori paracadutisti prestano ogni anno dai 30 ai 34 giorni di servizio d'istruzione in totale (corso di ripetizione, corso tecnico per il mantenimento della capacità di lancio, allenamento militare individuale, visita presso l'Istituto di medicina aeronautica), il numero dei giorni di servizio d'istruzione da prestare viene aumentato a 865 per i sergenti e i sergenti capi e a 1105 per gli ufficiali subalterni. In tal modo questi militari altamente specializzati non devono più essere prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare già quattro o cinque anni dopo l'assolvimento della scuola reclute, ma possono continuare a trasmettere le loro conoscenze. Inoltre, viene garantito il mantenimento delle capacità dell'esercito.

Capoverso 1 lettera d numero 6: attualmente il 90 per cento delle persone che conseguono un diploma universitario in medicina veterinaria è rappresentato da donne. Pertanto, per garantire la presenza di un numero sufficiente di ufficiali veterinari, per l'esercito è fondamentale poter contare anche sul reclutamento di donne ai fini di una carriera quali ufficiali veterinari. Con la scuola reclute abbreviata a 12 settimane si mira ad attirare sempre più donne verso questa carriera. Inoltre, anche il fatto che, quale conseguenza della scuola reclute abbreviata, aumentino in compenso i giorni di servizio d'istruzione a disposizione nei corsi di ripetizione è in linea con il fabbisogno dell'esercito.

Il capoverso 1 si applica anche ai sottufficiali di professione: il capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 109 capoverso 2 è pertanto abrogato poiché superfluo.

Capoverso 5 in combinato disposto con gli articoli 21 e 81 (testo esplicativo chiarificatore): il capoverso 5 rimane invariato. Pertanto, in caso di fabbisogno dell'esercito, la nomina a specialista può avvenire in qualsiasi momento.

In riferimento al testo di legge, nel commento del 3 novembre 2017 relativo al capoverso 5 dell'articolo 47, in combinazione con i commenti agli articoli 21 e 81, veniva specificato in modo restrittivo che i militari sono nominati specialisti solo dopo aver assolto i giorni di servizio d'istruzione previsti per il grado corrispondente. Questo commento rappresenta un'inutile limitazione del testo di legge e ha causato problemi



nell'attuazione pratica. Anche se lo scopo dei commenti è solo quello di facilitare l'interpretazione, con questo chiarimento si vuole fare in modo che, a livello pratico, venga sfruttata la libertà d'azione prevista dal legislatore. A seconda del fabbisogno dell'esercito, e in particolare per importanti funzioni di quadro come per esempio quella dei medici militari, deve essere possibile nominare questi ultimi specialisti già prima dell'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Con tale disciplinamento è possibile garantire che, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni, le persone in questione restino soggette all'obbligo di prestare servizio militare, assicurino l'assistenza medica di base per l'esercito e possano adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

### **Articolo 53 capoverso 1 frase introduttiva**

Attualmente il capoverso 1 non chiarisce quale sia l'organo competente per l'inserimento delle iscrizioni nel libretto di servizio e nel Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile al termine del rapporto di lavoro di un militare di professione. La questione viene chiarita specificando esplicitamente che tale compito spetta al Cdo Istr.

### **Articolo 54 capoverso 1, frase introduttiva e lettere a e b**

Nella frase introduttiva del capoverso 1 viene colmata una lacuna aggiungendo il grado di capitano. In questo modo si consente agli ufficiali subalterni a fine carriera di intraprendere la carriera di capitano anche se, in base ai giorni di servizio d'istruzione prestati fino a quel momento, questi ultimi devono prestare su base volontaria sia il corso di ripetizione per l'assegnazione della proposta d'avanzamento secondo l'articolo 72 sia gran parte dei servizi d'istruzione dei quadri necessari.

Attualmente al capoverso 1 lettere a e b si stabilisce, in maniera troppo restrittiva, che i servizi d'istruzione volontari dei quadri possono essere prestati esclusivamente se non è stato ancora adempiuto il totale di giorni di servizio d'istruzione e se la proposta d'avanzamento è stata accettata. Tale disciplinamento, particolarmente severo e restrittivo, impedisce che i militari interessati a un avanzamento militare dopo aver adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione possano essere chiamati a prestare servizi volontari d'istruzione dei quadri. Tuttavia, in caso di fabbisogno dell'esercito, i militari devono poter essere chiamati a prestare servizi d'istruzione volontari dei quadri in qualsiasi momento, ossia anche se nel loro grado attuale hanno già adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione e se non è stata ancora accettata la proposta d'avanzamento. Tutto ciò naturalmente a condizione che i militari in questione possano ancora prestare almeno quattro corsi di ripetizione nella nuova funzione o nel nuovo grado (il cosiddetto *return on investment*, cioè ritorno sugli investimenti), che i datori di lavoro abbiano dato il loro consenso e che i limiti d'età secondo l'articolo 13 LM siano rispettati. Con il disciplinamento attuale, in particolare i militari in ferma continuata che hanno già adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione e i militari a fine carriera che poco prima dell'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio oppure dopo averlo adempiuto manifestano an-



cora un interesse per una carriera di quadro non possono più intraprendere tale carriera. Poiché l'esercito ha sempre difficoltà a reclutare un numero sufficiente di quadri, l'obiettivo della presente modifica è fare in modo che vengano considerati sia il fabbisogno dell'esercito sia le esigenze dei militari. In altri termini, si tratta della classica soluzione win-win.

### **Articolo 58 capoverso 2, frase introduttiva, lettera c e 3**

Capoverso 2, frase introduttiva: la presente modifica fornisce l'opportunità di correggere la traduzione francese della disposizione.

Capoverso 2 lettera c: secondo l'articolo 51 LM, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione annuali che vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati. Il Consiglio federale stabilisce il numero e la durata dei corsi di ripetizione per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare con funzioni chiave e tiene conto in particolare delle esigenze in materia di istruzione, della prontezza di impiego e delle risorse disponibili. L'esercito non può per esempio garantire autonomamente la formazione altamente specialistica nel settore della chirurgia mascellare e in tutta la Svizzera sono solo sei gli istituti che offrono questa formazione assolutamente indispensabile per le esigenze dell'esercito. Circa il 22 per cento delle ferite riscontrate nell'ambito dei conflitti convenzionali riguarda la testa e il collo: per questo il chirurgo mascellare è una figura di grande importanza per il trattamento di tali lesioni, considerando anche il fatto che, in caso di conflitto, non sono più garantite le prestazioni delle installazioni civili.

Per mancanza dei necessari presupposti logistici e materiali, l'esercito non può garantire autonomamente la formazione degli aspiranti dentisti specializzati in chirurgia mascellare e degli aspiranti farmacisti dell'esercito con un'incorporazione in un battaglione d'ospedale. Le persone in questione svolgono interamente o parzialmente la relativa formazione, altamente specialistica, come militari in uniforme subordinati a un comando militare presso un'istituzione civile specializzata. Solo in questo modo è possibile tenere conto delle esigenze in materia di assistenza medica militare e, di conseguenza, del fabbisogno dell'esercito. La formazione degli aspiranti dentisti specializzati in chirurgia mascellare avviene già nel quadro del servizio pratico e, ai fini del mantenimento delle competenze e del perfezionamento, successivamente anche durante i corsi di ripetizione all'interno di un'istituzione civile specializzata. Il presente disciplinamento mira a rendere trasparente tale procedura.

Capoverso 3: coloro che assolvono un servizio d'istruzione di base, come la scuola reclute o un servizio d'istruzione dei quadri, per esempio la scuola sottufficiali o un servizio pratico, non devono poter essere chiamati, senza il loro consenso, a prestare un corso preparatorio dei quadri o un corso di ripetizione nel medesimo anno. Lo stesso vale per i militari che, per l'assunzione di una nuova funzione, devono assolvere un avanzamento relativamente lungo. Il presente disciplinamento serve a fare in modo che i corsi di ripetizione siano assolti per quanto possibile già nel grado superiore o nella nuova funzione e che il militare possa prestare un numero maggiore di giorni di servizio con il nuovo grado conseguito o nella nuova funzione assunta. In compenso viene lasciata invariata la possibilità di presentare la domanda di differimento di cui



all'articolo 91 capoverso 2 lettera b per consentire anche in futuro alle persone interessate di chiedere il differimento di un servizio d'istruzione. Ciò è necessario perché l'articolo 58 capoverso 3 e l'articolo 91 capoverso 2 lettera b non hanno il medesimo campo d'applicazione: se un militare passa dal modello «militare in ferma continuata» al modello «CR», è applicabile unicamente la seconda disposizione summenzionata.

### **Articolo 60 lettere a e a<sup>bis</sup>**

Alla lettera a si stabilisce che i militari, in vista di un loro possibile inserimento nel distaccamento d'esplorazione dell'esercito, possono essere chiamati ad assolvere un corso di preselezione e un'eventuale ripetizione per complessivamente sei giorni al massimo. Dopo aver superato il corso di preselezione, le persone in questione vengono infine convocate per il corso di selezione conformemente alla lettera a<sup>bis</sup>. La formazione altamente specialistica e l'obiettivo di evitare gli abbandoni giustificano, nell'ottica di un ritorno sugli investimenti, una procedura di selezione così complessa.

### **Articolo 61 capoverso 2**

La durata di un possibile corso d'introduzione o di un servizio pratico per gli ufficiali specialisti di nuova nomina è aumentata da 5 a 19 giorni, ai sensi di un adeguamento al disciplinamento concernente l'assistenza spirituale dell'esercito, il Servizio psicopedagogico dell'esercito e il Servizio sociale dell'esercito.

### **Articolo 62 capoverso 1 lettere a–d**

Al capoverso 1 lettera a viene leggermente innalzato l'attuale limite massimo di giorni di servizio d'istruzione da prestare in un periodo di due anni consecutivi. Secondo l'articolo 53 LM i militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d'istruzione e per lavori di licenziamento e il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti. A tal fine, all'articolo 59 OOPSM sono previsti sette giorni supplementari di servizio d'istruzione al massimo all'anno per i militari di truppa e dieci giorni supplementari di servizio d'istruzione al massimo all'anno per i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali. Poiché alcuni militari di truppa, soprattutto nelle funzioni di autista o di aiuto cuoco, vengono chiamati in servizio anche per il corso preparatorio dei quadri e non sempre possono essere licenziati anticipatamente dal corso di ripetizione quale compensazione, talvolta questi militari prestano fino a 22 giorni di servizio d'istruzione per ogni corso di ripetizione. Se nell'arco di un anno i militari di truppa in questione assolvono anche un corso di ripetizione supplementare, l'attuale limite massimo viene superato. Per questo è stato lievemente innalzato.

Per analogia, al capoverso 1 lettera b viene innalzato anche il limite massimo di giorni di servizio d'istruzione per i quadri. Per i sottufficiali il limite massimo è aumentato da 60 a 69 giorni, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni da 65 a 69 giorni.

Il capoverso 1 lettera c rimane invariato.



Al capoverso 1 lettera d viene fissato il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione del personale militare in caso di superamento del limite d'età stabilito per il rispettivo grado di milizia all'articolo 13 LM. L'articolo 13 LM stabilisce infatti, al capoverso 1 lettera h, che, di principio, per il personale militare l'obbligo di prestare servizio militare dura sino alla fine del rapporto di lavoro. Pertanto, il personale militare che di regola dispone di un contratto di durata indeterminata secondo la legislazione sul personale federale e viene impiegato nei settori dell'istruzione e della condotta e in tutti i tipi di impiego dell'esercito deve poter essere impiegato nella rispettiva funzione di milizia anche dopo il superamento dei relativi limiti d'età previsti dall'articolo 13 LM. Alla luce di tali considerazioni è esplicitamente fissato in questa sede il numero massimo di giorni di servizio d'istruzione da prestare in un periodo di due anni consecutivi.

### **Articolo 63 capoverso 2<sup>bis</sup>**

Secondo il disciplinamento attuale, i militari in ferma continuata prestano in corsi di ripetizione o, su loro richiesta debitamente approvata, successivamente in una scuola per militari in ferma continuata i giorni di servizio d'istruzione non prestati del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Risulta tuttavia sproporzionato nonché quasi impossibile dal punto di vista organizzativo integrare adeguatamente in una formazione di un corso di ripetizione i militari in ferma continuata a cui mancano solo pochi giorni di servizio d'istruzione. Con la presente modifica si mira quindi a far sì che i militari in ferma continuata non siano più chiamati a prestare servizi d'istruzione per recuperare le assenze dovute, per esempio, a motivi professionali o di salute oppure a interruzioni dell'istruzione indipendenti dalla loro volontà conformemente all'articolo 30 capoverso 1<sup>bis</sup> LM se tali assenze costituiscono al massimo il 5 per cento (nel caso dei militari di truppa) o al massimo il 10 per cento (nel caso dei quadri) del numero complessivo di giorni di servizio d'istruzione da prestare. Per non essere più chiamato in servizio, un militare di truppa in ferma continuata dovrebbe pertanto prestare almeno 285 dei 300 giorni di servizio d'istruzione previsti.

Anche in termini di parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare, il militare di truppa in ferma continuata presta quindi sempre molti più giorni di servizio d'istruzione rispetto a un militare di truppa non in ferma continuata, che è tenuto a prestare 245 giorni di servizio d'istruzione.

### **Articolo 64 capoverso 3**

La posticipazione della scuola reclute estiva di una settimana, prevista nel 2020, rende necessaria una riduzione della durata minima da prestare nei servizi d'istruzione dei quadri. Non dovrà più essere prestato l'80, ma il 75 per cento dell'intera durata. Tale condizione deve essere adempiuta affinché i quadri possano essere incorporati in una funzione di milizia in qualità di quadri completamente istruiti. Conformemente a quanto convenuto con le Università svizzere, le scuole professionali superiori, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (Accordo swissuniversities), i quadri che stanno pagando il grado e che iniziano o proseguono gli studi subito dopo il servizio, possono lasciare il servizio pratico al più presto nella 40<sup>a</sup> settimana civile. I



quadri che si avvalgono dell'accordo nell'attuale modello di istruzione sono licenziati dal servizio pratico nella 40<sup>a</sup> settimana civile, adempiendo a malapena la percentuale minima dell'80 per cento. Con il differimento della scuola reclute di una settimana tale condizione non potrà più essere adempiuta; è pertanto necessario ridurre lievemente la durata minima da prestare. I giorni di servizio mancanti e i contenuti non appresi dovranno essere prestati e recuperati dai quadri nel quadro del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, presso la rispettiva formazione di milizia.

### **Articolo 65 capoverso 1 frase introduttiva e capoverso 2**

Il capoverso 1 modificato precisa in modo più concreto che l'articolo in questione si applica agli aspiranti a una futura funzione, e non solo a un futuro grado, di sottufficiale, di sottufficiale superiore e di ufficiale.

Il capoverso 2 fissa, per principio, la premessa temporale per l'assolvimento dei servizi d'istruzione dei quadri da prestare dalla data dell'approvazione della proposta d'avanzamento. Nel caso del personale medico militare, tuttavia, ai fini della chiamata in servizio per i servizi d'istruzione dei quadri non è determinante la data dell'approvazione della proposta d'avanzamento, bensì quella dell'ottenimento del diploma professionale federale. Questo perché, visto che per conseguire il diploma sono necessari almeno sei anni di studio, tra l'approvazione della proposta per l'avanzamento al grado superiore o per l'assunzione di una nuova funzione e l'assolvimento dei servizi d'istruzione dei quadri passano più di cinque anni.

### **Titolo della sezione 10**

Vista la loro integrazione sistematica nella LM e considerato l'articolo 10 capoverso 2 LM, le giornate di reclutamento non devono essere qualificate come servizio d'istruzione, ma vengono solo computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Occorre pertanto adeguare la terminologia nel titolo della sezione 10.

### **Articolo 70 capoverso 1 lettera b e capoverso 2**

Il capoverso 1 lettera b, in combinato disposto con la frase introduttiva dell'articolo 70, si riferisce al licenziamento anticipato di militari e non a quello di persone soggette all'obbligo di leva. La procedura di non reclutamento riguarda invece esclusivamente le persone soggette all'obbligo di leva. Pertanto, il riferimento alla procedura di non reclutamento va stralciato.

Di conseguenza, in relazione a quanto sopra esposto, il capoverso 2 modificato stabilisce che le persone soggette all'obbligo di leva nei cui confronti è stata avviata una procedura di non reclutamento, poiché solo al momento del reclutamento è stato riscontrato un motivo per il quale, conformemente all'articolo 21 LM, non possono essere reclutate, vengono licenziate anticipatamente dal reclutamento dai comandanti dei centri di reclutamento.



### **Articolo 78**

Secondo il capoverso 1 modificato, i militari possono assumere una funzione di quadro *ad interim* se il loro grado non corrisponde alla funzione di quadro in questione e se non hanno ancora assolto i servizi d'istruzione necessari per tale funzione o li hanno assolti solo in parte. In questo modo, all'interno delle Grandi Unità le persone candidate ad assumere una nuova funzione hanno la possibilità di assolvere i servizi d'istruzione necessari a tal fine anche dopo il conferimento della funzione di quadro *ad interim*.

Il capoverso 2 modificato stabilisce che, ai fini dell'assunzione definitiva della funzione di quadro, ai militari con una funzione di quadro *ad interim* vengono inoltre concessi tre anni di tempo, invece di due, per assolvere i corsi d'istruzione necessari per tale funzione. Solo così è possibile coprire il fabbisogno dell'esercito.

Precisa infine esplicitamente che, se i servizi d'istruzione per l'assunzione della funzione di quadro non vengono conclusi entro il termine prestabilito, il Cdo Istr incorpora nuovamente i militari in questione in una funzione corrispondente al loro grado.

### **Articolo 86 capoverso 1**

Il capoverso 1 modificato stabilisce che tutti i militari ricevono l'avviso di servizio al più tardi 21 settimane prima di ogni servizio d'istruzione e non più esattamente 21 settimane prima come previsto attualmente. Nella prassi, i militari che hanno per esempio differito di diversi anni la scuola reclute vengono informati, mediante un avviso di servizio, già un anno prima della scuola reclute da assolvere e non con sole 21 settimane di anticipo, in modo tale che possano includere per tempo il servizio militare nella pianificazione dei loro impegni. Si mira così a evitare continui differimenti, sia in considerazione del limite d'età per l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare sia, di conseguenza, nell'interesse dei militari in questione.

### **Articolo 91 capoverso 2 lettera b**

La presente modifica fornisce l'opportunità di correggere la traduzione francese della disposizione.

### **Articolo 109, rubrica, capoverso 1, frase introduttiva e lettere *a<sup>bis</sup>* e *d*, capoversi 2 e 3**

La rubrica e il capoverso 3 modificati stabiliscono per principio che coloro che sono stati promossi o hanno assunto una nuova funzione secondo il diritto anteriore devono anche adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione conformemente al diritto anteriore. Non ci si basa quindi soltanto sulla promozione prima del 1° gennaio 2018, ma anche sulla data dell'assunzione dell'ultima funzione. Pertanto, nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio militare conformemente alla LM, i militari in questione possono essere ancora chiamati in servizio durante un periodo che va dai quattro agli otto anni successivi alla loro ultima promozione o all'assunzione della loro ul-



tima funzione. Questo disciplinamento corrisponde anche a quanto stabilito dall'articolo 47 capoverso 3, il quale sancisce che, a partire dalla loro ultima promozione o dall'assunzione della nuova funzione con lo stesso grado, i capitani e gli ufficiali superiori devono prestare 240 giorni di servizio d'istruzione al massimo e che dopo 120 giorni di servizio d'istruzione è possibile prescindere da una chiamata in servizio. Tale definizione del numero di giorni di servizio d'istruzione dà sia alle persone interessate sia all'esercito la necessaria sicurezza di pianificazione proprio per un periodo compreso tra i quattro e gli otto anni di funzione, il che corrisponde anche al diritto anteriore. Con la presente integrazione della funzione nell'articolo 109 si garantiscono chiarezza e trasparenza anche nell'ambito del diritto transitorio e viene colmata una ipotetica lacuna.

Al capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> viene aggiunto il grado di appuntato capo granatiere, colmando un'attuale lacuna.

Al capoverso 1 lettera d viene aggiunto il grado di sergente esploratore paracadutista, colmando un'attuale lacuna.

Il capoverso 2 disciplina le deroghe al suddetto principio secondo il capoverso 3. Nell'ambito della carriera normale di medico militare, veterinario, dentista e farmacista quale ufficiale subalterno, gli studi comportano degli intervalli tra la scuola reclute, la scuola sottufficiali, la scuola ufficiali e il servizio pratico. Per questo i militari in questione sono già in ritardo di cinque o sei anni rispetto agli ufficiali subalterni di un'altra Arma per quanto riguarda l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Di regola, infatti, gli studi in medicina umana vengono conclusi solo all'età di 26 anni. I militari che studiano medicina prestano quindi tardi il loro primo corso di ripetizione, in alcuni casi anche a 30 anni. Secondo le attuali disposizioni transitorie, tali militari non sono più in grado di assolvere, quali ufficiali subalterni, il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione previsto finora dall'articolo 109 capoverso 1, e che nel loro caso è pari a 600 giorni, entro i limiti d'età di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera c LM (fine dell'anno in cui compiono 40 anni). Per tale ragione, nel caso di questi militari occorre basarsi sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione abbreviato previsto dal nuovo diritto all'articolo 47 OOPSM modificato. Ciò significa che, in deroga al principio secondo cui chi è stato promosso secondo il diritto anteriore adempie anche il totale obbligatorio di giorni di servizio secondo il diritto anteriore, i medici militari, i veterinari, i dentisti e i farmacisti che hanno assolto la scuola ufficiali prima del 31 dicembre 2017 e che assolvono il servizio pratico dopo il 1° gennaio 2018 devono prestare il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione stabilito dal nuovo diritto.

### **Articolo 109a**

Nel quadro dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sull'organizzazione dell'esercito (OOE; RS 513.11), abrogata in data 1° gennaio 2018, i militari che non avevano ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, ma che per motivi d'effettivo non potevano essere incorporati nell'esercito attivo erano registrati nella tenuta dei controlli come «soprannumerari». Poiché di regola tali militari non venivano più convocati per i servizi d'istruzione fino alla loro reincorporazione in una formazione attiva il 1° gennaio 2018, occorre computare loro per principio un corso di ripetizione



di 19 giorni per ogni anno civile in cui non sono stati convocati per un servizio d'istruzione e in cui sono stati considerati militari soprannumerari, affinché il rispettivo totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione possa essere considerato per tempo come adempiuto.

Dal summenzionato computo sono dedotti i giorni di servizio prestati, ad esempio nel quadro di rapporti, corsi di ripetizione o corsi speciali. Se per esempio un militare della suddetta categoria ha prestato in un determinato anno 10 giorni di servizio, quest'ultimi sono dedotti dai 19 giorni di servizio computabili; al militare sono cioè computati soltanto 9 giorni di servizio. Inoltre, se su richiesta di un militare sono differiti giorni di servizio, i giorni di servizio differiti non sono computati. Pertanto, se sono stati differiti 10 giorni di servizio, possono essere computati soltanto 9 giorni di servizio.

Dal 1° gennaio 2018 tutti i militari sono per principio incorporati nell'esercito attivo e sono di conseguenza chiamati annualmente a prestare servizi d'istruzione. La problematica risolta in questa sede con il presente articolo non dovrebbe quindi più presentarsi in futuro.

### **Articolo 111 capoverso 3**

La presente disposizione garantisce anche ai militari in ferma continuata di cui ai capoversi 1 e 2 di poter approfittare della regola del 5 o 10 per cento secondo l'articolo 63 capoverso 2<sup>bis</sup>.

### **Allegato 1**

Nell'allegato 1 vengono integrate le locuzioni generiche finora utilizzate nei sistemi informatici dell'esercito, ossia «servizi d'istruzione di base» (SIB) e «servizi di perfezionamento della truppa» (SPT). Tali locuzioni sono state introdotte ormai da tempo e vengono comunemente usate sia dall'amministrazione sia dalla truppa. In particolare, sono utilizzate nella banca dati della pianificazione delle occupazioni (BELPLAN), nel modulo di pianificazione dell'esercito (APM) e nella collezione di dati Dati fondamentali e di riferimento dell'esercito (KERDA) nonché in altri 40 sistemi periferici tra cui SAP.

Con l'integrazione nell'allegato 1 delle locuzioni generiche «servizi d'istruzione di base» e «servizi di perfezionamento della truppa», comunemente utilizzate, la struttura applicata finora, già presente nei programmi informatici dell'esercito, viene illustrata in modo trasparente anche a livello di ordinanza. Ciò consente di evitare una costosa riprogrammazione dovuta a eventuali adeguamenti della terminologia nei suddetti sistemi informatici. Nel quadro della prossima revisione, entrambe queste locuzioni andranno riprese, per coerenza, anche nella LM.

Sotto «Istruzione dei quadri», il corso di formazione per capicucina è sostituito dalla scuola sottufficiali per capicucina.

Sotto «Servizio al di fuori della formazione», oltre al corso di selezione per il distaccoamento d'esplorazione dell'esercito viene aggiunto anche il corso di preselezione di cui all'articolo 60 lettera a.



Le riconversioni, ad esempio per nuovi sistemi d'arma, hanno luogo di principio nel quadro di servizi d'istruzione delle formazioni. Tuttavia, dato che possono svolgersi anche al di fuori di queste ultime, sotto «Servizio al di fuori della formazione» occorre aggiungere, oltre al corso d'introduzione, al corso per specialisti e al corso di base, anche il corso di riconversione.

## **Allegato 2**

In generale nell'allegato 2 il corso di formazione di stato maggiore viene sostituito dal corso di formazione alla condotta di Grandi Unità. In base alle esperienze pratiche raccolte finora, per diverse funzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione viene leggermente adeguato, vengono aggiunte nuove funzioni e altre vengono riprese con alcune modifiche in base al contesto del testo dell'ordinanza.

Numero 1.0: per poter garantire integralmente dall'inizio alla fine e in tutti i settori il funzionamento delle scuole reclute presso il Centro d'istruzione delle forze speciali è assolutamente necessario che in tale centro tutte le reclute, indipendentemente dalla rispettiva funzione, assolvano una scuola reclute della stessa durata di quella dei granatieri e degli esploratori paracadutisti.

Numero 1.0: per analogia con la durata dell'istruzione di base per la carriera di soldato d'ospedale aspirante medico e di soldato sanitario aspirante medico, la durata dell'istruzione di base per la carriera di soldato aspirante veterinario è stata ridotta da 89 a 82 giorni di servizio d'istruzione.

Numero 3.0: poiché il corso di formazione tecnica per capomeccanico aviogetti/elicotteri dura soltanto cinque giorni, i dati sul corso di formazione tecnica possono essere rivisti al ribasso.

Numero 4.0: alcuni sottufficiali aspiranti granatieri o esploratori paracadutisti non hanno assolto il corso preliminare della scuola sottufficiali granatieri o della scuola sottufficiali esploratori paracadutisti. Visto che il recupero del corso preliminare mancante comporta un aumento del numero di giorni di servizio d'istruzione dei quadri da prestare, quest'ultimo viene adeguato fissando un numero compreso tra 26 e 73 giorni di servizio d'istruzione.

Numero 4.0: l'adeguamento concernente i veterinari, per i quali la presente modifica prevede l'assolvimento della scuola ufficiali, del corso per quadri veterinari (invece degli attuali corsi per quadri veterinari 1 e 2) nonché del corso preparatorio dei quadri e del servizio pratico in una scuola reclute, nelle regioni o negli ambiti della sanità militare, è legato alla modifica del numero complessivo di giorni di servizio d'istruzione computabili da prestare per i veterinari all'articolo 47 capoverso 1 lettera d numero 7.

Numeri 4.1 e 5.1: la carriera normale di quartiermastro si svolge dal grado di tenente al grado di primotenente, prestando complessivamente 24 giorni di servizio d'istruzione, oppure dal grado di primotenente al grado di capitano senza prestare altri servizi d'istruzione dei quadri.

Numero 5.0: prima del servizio pratico, i comandanti d'unità sono chiamati a prestare un giorno di servizio supplementare per la preparazione del lavoro e per il rapporto



d'appoggio d'unità affinché le formazioni d'addestramento possano svolgere il corso preparatorio dei quadri per il servizio pratico dei comandanti d'unità. Di conseguenza, il numero di giorni di servizio d'istruzione che i comandanti d'unità devono prestare per il corso preparatorio dei quadri e il servizio pratico compresa la preparazione del lavoro deve essere aumentato da 131 (numero attuale) a 132.

Con la presente modifica vengono disciplinati anche i giorni di servizio d'istruzione dei quadri da prestare per la funzione di capo dei servizi della Musica militare.

Numeri 5.2–5.6: i comandanti d'unità devono poter essere promossi al grado di maggiore, con o senza avanzamento, se hanno assolto almeno tre anni di funzione con il grado di capitano, se essi stessi e i loro datori di lavoro hanno dato il proprio consenso alla promozione e ai relativi servizi d'istruzione da prestare e se nell'esercito vi è un comprovato fabbisogno. Con questa misura si mira, da un lato, a garantire il necessario apporto di effettivi negli stati maggiori e nelle funzioni all'interno di stati maggiori particolari e, dall'altro, a fare in modo che l'assunzione di un nuovo comando venga ricompensata con un grado adeguato. Inoltre, le persone promosse rimangono così a disposizione dell'esercito per altri 240 giorni di servizio d'istruzione al massimo, ossia per un periodo compreso tra i quattro e gli otto anni.

Secondo il numero 5.2, dopo il terzo anno di funzione con il grado capitano nonché con il proprio consenso e quello dei loro datori di lavoro e dopo aver assolto il necessario corso di formazione tecnica, con l'assunzione del comando di una nuova unità i comandanti d'unità devono poter essere promossi al grado di maggiore.

Secondo il numero 5.3, dopo il terzo anno di funzione con il grado di capitano in una compagnia di stato maggiore o della logistica (esclusi i battaglioni della logistica) o in una batteria di direzione del fuoco o della logistica (esclusi i battaglioni della logistica), i comandanti d'unità devono poter essere promossi al grado di maggiore, senza un'ulteriore istruzione, se la loro funzione rimane invariata e se essi stessi e i loro datori di lavoro hanno dato il proprio consenso.

Secondo i numeri 5.4, 5.5 e 5.6, dopo il terzo anno di funzione con il grado di capitano e prima dell'assunzione di una funzione quale aiuto di comando in stati maggiori dei corpi di truppa, in stati maggiori delle Grandi Unità o in stati maggiori particolari, nonché con il proprio consenso e con quello dei loro datori di lavoro e previo assolvimento dell'istruzione necessaria all'assunzione della funzione, i comandanti d'unità devono poter essere promossi al grado di maggiore. Sono considerate stati maggiori particolari le formazioni che non dispongono di formazioni subordinate e che non sono a loro volta subordinate a una formazione che può fornire autonomamente nuove leve.

Numero 6.0: la presente modifica prevede che, per principio, il capo Impiego S3 nei corpi di truppa abbia il grado di maggiore. Una promozione al grado di maggiore deve essere possibile soltanto dopo aver assolto il necessario avanzamento.

Numero 6.1: i corsi di formazione tecnica durano di regola 12 giorni. Sono tuttavia previste delle deroghe nel cui quadro la durata dei corsi può essere inferiore o superiore. Per questo viene indicato un lasso di tempo di 5–19 giorni.



### **Allegato 3**

In generale: per quanto riguarda le premesse per la proposta, al numero 1 della legenda deve essere indicato esplicitamente che le condizioni per l'assegnazione della proposta non sono valide per il personale militare. Il disciplinamento concernente i militari di milizia, che prevede un'età massima per l'assegnazione della proposta, a livello pratico ha infatti causato problemi nel caso del personale militare. Per questo motivo la relativa deroga, che viene già applicata, deve essere esplicitamente integrata nella legenda dell'allegato 3.

Numeri 1.1 e 2.1: rispetto al disciplinamento attuale, la presente modifica prevede che la promozione ad appuntato o a sergente capo possa avvenire un anno prima, ossia al più presto rispettivamente dopo il primo o dopo il secondo corso di ripetizione. Così si garantisce che, dopo l'assegnazione della proposta, la persona interessata venga promossa alla fine del corso di ripetizione e in vista del corso di ripetizione successivo, in maniera tale che possa prestare il prossimo servizio militare già con il grado superiore. Inoltre, con questo adeguamento la promozione avviene in modo analogo a quella dei militari in ferma continuata.

Numeri 3.3 e 3.4: in entrambi i casi il numero minimo di corsi di ripetizione prestati prima dell'assegnazione della proposta viene ridotto di uno.

Numeri 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6: l'età minima per la promozione al grado futuro viene leggermente abbassata per anticipare l'inizio del servizio militare con il grado superiore.

Numero 4.0: per poter intraprendere la carriera di ufficiale e successivamente conseguire il grado di capitano, un sottufficiale a fine carriera deve aver ricevuto la proposta d'avanzamento al più tardi entro il compimento del 33° anno di età (finora entro il 34° anno), in modo da avere ancora la possibilità di adempiere l'obbligo di prestare servizio militare entro i limiti d'età di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera d LM, ossia sino alla fine dell'anno in cui sono compiuti i 42 anni, con il grado di capitano.

Numero 5.0: al momento dell'ottenimento del brevetto di tenente, il medico militare è già in ritardo anche di sette anni rispetto agli altri ufficiali subalterni per quanto riguarda i servizi d'istruzione prestati. Con l'intensificazione dei programmi di studio, inoltre, presumibilmente un medico militare potrà assolvere il servizio pratico solo otto anni dopo la scuola ufficiali. Per questo bisogna fare in modo che la proposta di promozione a medico di battaglione venga assegnata ai medici militari idonei il più presto possibile, ossia prima che la carriera civile (medico capoclinica, primario) non lo consenta più.

Numero 5.1: poiché i quartiermestri aspirano al futuro grado di capitano partendo dal grado di primotenente, il relativo disciplinamento viene riportato al numero 5.1 (cfr. i commenti ai numeri 4.1 e 5.1 dell'allegato 2).

Numero 6.0: per quanto riguarda il momento della promozione, il corso di formazione di stato maggiore II è sostituito dal corso di formazione alla condotta di Grandi Unità.

Numero 6.1: con la modifica degli articoli 5 e 21 è necessario adeguare anche questo numero e non deve più essere previsto il limite d'età di 44 anni ai fini dell'assegnazione della proposta.



## **Allegato 4**

Numero 1: alla fine del numero 1 dell'allegato 4 si deve fare esplicitamente riferimento alle deroghe previste per i membri del servizio di volo militare dall'ordinanza del 19 novembre 2003 sul servizio di volo militare (OSVM; RS 512.271) e dall'ordinanza del DDPS del 4 dicembre 2003 concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM; RS 512.271.1). Le disposizioni dettagliate sono riportate nelle istruzioni del DDPS concernenti i servizi d'istruzione per l'assunzione di una funzione o per la promozione.

Numero 3.2: aggiunta del grado di primotenente nelle disposizioni derogatorie concernenti l'istruzione dei quadri e la promozione nel distaccamento speciale della polizia militare per analogia con la struttura dei gradi del distaccamento d'esplorazione dell'esercito al numero 3.1.

Numero 3.3: in seguito all'USEs, il comando d'impiego del servizio di sicurezza della polizia militare (finora contemplato al numero 3.3), il comando d'impiego della polizia militare, il Centro di competenza della polizia militare e lo stato maggiore del comando della polizia militare (finora contemplati al numero 3.4), sono stati raggruppati nel comando della polizia militare. Di conseguenza, le due tabelle prima riportate nei suddetti numeri vengono ora riunite in un'unica tabella.

Numero 3.4: finora, al numero 3.5, per il distaccamento per l'eliminazione di munizioni inesplose e lo sminamento erano contemplate soltanto disposizioni derogatorie concernenti l'istruzione dei quadri e la promozione dei futuri aiutanti sottufficiali. Con la presente modifica, al numero 3.4 viene inserita una tabella molto più dettagliata e riguardante anche altri gradi futuri.

Legenda\*: l'ultima frase, puramente esplicativa, concernente il fatto che i sottufficiali di professione continuano a esercitare la loro funzione di milizia può essere stralciata dalla tabella. La legenda viene inoltre completata con altre abbreviazioni che prima erano inserite al numero 3.4.

Numero 3.5: il militare acquisisce le conoscenze specialistiche durante il proprio perfezionamento professionale. Per questo il corso di formazione tecnica finora indicato nella tabella con 5–26 giorni di servizio d'istruzione può essere stralciato senza sostituzione.

## **Allegato 5**

In generale: l'intero allegato 5 viene ristrutturato in modo sistematico e logico.

Numero 2: analogamente a quanto avviene nelle Forze aeree, anche nella Base logistica dell'esercito è presente un numero limitato di militari con funzioni altamente specialistiche che svolgono gli stessi compiti sia nella vita professionale sia in qualità di militari di milizia e che, pertanto, è opportuno far rimanere un po' più a lungo a disposizione dell'esercito nella loro funzione di milizia come specialisti.



Numero 4.15: in riferimento alla comunicazione deve essere riportato esplicitamente lo stato maggiore specializzato Istruzione alla gestione, all'informazione e alla comunicazione (MIKA), poiché, secondo l'offerta di corsi TRANSFER 2019, i relativi membri vengono impiegati nell'esercito per istruzioni, corsi e attività giornalistiche.

Numero 4.16: se necessario, gli insegnanti di lingue e i militari con particolari conoscenze linguistiche devono poter essere nominati specialisti.

Numero 4.17: i militari attivi soprattutto presso l'Accademia militare nell'insegnamento e nella ricerca nei settori della condotta e della comunicazione, della storia militare, della psicologia militare, della pedagogia militare, dell'economia militare, della sociologia militare, degli studi strategici nonché del supporto nell'ambito delle pubblicazioni e della presenza nei media devono poter essere nominati specialisti.

Numero 4.18: per preparare geoinformazioni in funzione del fabbisogno (carte, immagini speciali e vedute del terreno, speciali carte tematiche per esercizi, pianificazioni e istruzioni) e, quindi, garantire il funzionamento dei sistemi d'informazione geografica alimentati con tali informazioni, i militari che dispongono delle relative conoscenze devono poter essere nominati specialisti.

Numero 4.20: i militari che sono membri degli stati maggiori di ingegneri delle Forze aeree e gli ingegneri incorporati nello Stato maggiore del Comando Operazioni forniscono prestazioni altamente specializzate a favore dell'esercito sia durante l'istruzione sia nell'ambito degli impieghi. Soddisfano quindi, in qualità di specialisti, un'importante esigenza dell'esercito.

Numero 4.21: al fine di garantire la preparazione e lo svolgimento di esercizi e allenamenti di stato maggiore al simulatore per le Grandi Unità e per i partner appartenenti alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, è necessario che militari appositamente formati all'utilizzo del software del simulatore di condotta del 1995 impiegato a tal fine possano essere nominati specialisti.

Numero 4.22: per lo svolgimento dell'istruzione sportiva e la promozione dello sviluppo individuale è necessario che i militari incorporati nello stato maggiore speciale sport che dispongono delle relative conoscenze e della relativa formazione possano essere nominati specialisti.

Numero 4.23: tutti i militari con funzioni di sommozzatore sono incorporati nel distaccamento d'esercizio della Formazione d'addestramento del genio/del salvataggio/NBC. Tali militari altamente specializzati nel settore delle immersioni subacquee devono essere identificati come specialisti. Per coprire il fabbisogno effettivo di questo tipo di specialisti nell'esercito sono necessari ogni anno uno o due militari.

Numero 4.24: i militari istruiti alla funzione di moderatore sono persone chiave per lo svolgimento delle manifestazioni informative nei Cantoni. L'autonomia dei Cantoni e le peculiarità cantonali, segnatamente per quanto concerne le dimensioni dei singoli Cantoni e il conseguente numero di manifestazioni svolte, fanno sì che, specialmente nei Cantoni di dimensioni minori, non è possibile garantire il numero minimo annuo di giorni di servizio d'istruzione da prestare. Affinché possano prestare un numero di giorni di servizio d'istruzione inferiore al minimo annuo previsto, i moderatori devono pertanto poter essere nominati «specialisti».



***Modifica dell'ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito***

Per rendere più attrattivo l'avanzamento militare il diritto al biglietto di prima classe è esteso agli aspiranti ufficiali e agli aspiranti sottufficiali superiori.